



Roma capitale

(coordinatore: Vincenzo Cerulli Irelli – per Astrid: Jacopo Sce)

Bozza di articolato – di Vincenzo Cerulli Irelli

15/06/2008

Ordinamento della Città Metropolitana di Roma Capitale

I Principi generali

Art. 1

Ai sensi dell'art. 114, 3° comma della Costituzione, è istituito l'ente di governo della città di Roma, Capitale della Repubblica, e della relativa area metropolitana. L'ente è denominato Città Metropolitana di Roma Capitale, in forma abbreviata "Roma Capitale".

Roma Capitale è una Città Metropolitana ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 114, 1° comma, 117, 6° comma, 118, 119, 120, 2° comma della Costituzione, ed è retta dallo statuto speciale di cui alla presente legge, stabilito ai sensi dell'art. 114, 3° comma della Costituzione.

A Roma Capitale sono attribuite, secondo la disciplina della presente legge, le funzioni di governo della relativa comunità territoriale, della quale cura gli interessi e promuove e coordina lo sviluppo, nonché le funzioni speciali che ricadono sulla città di Roma, quale Capitale della Repubblica.

L'ente è dotato, ai sensi dell'art. 114, 2° comma della Costituzione, di potestà statutaria e normativa, nei contenuti, con gli effetti ed i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli atti normativi dell'ente possono derogare, nelle materie di cui al successivo art. ****, e nei limiti ivi stabiliti, alle leggi vigenti, statali e regionali.

L'ente è dotato di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, secondo le disposizioni a tal fine espressamente stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, adottata ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, con modalità differenziate rispetto a quanto stabilito dalla stessa legge, per le Città Metropolitane.

Art. 2

Il territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale coincide con il territorio della Provincia di Roma.

Il governo della comunità territoriale si articola in un livello centrale di pertinenza della Città Metropolitana e nei livelli decentrati di pertinenza dei Comuni dell'area metropolitana. I Comuni di minore dimensione, secondo criteri stabiliti dallo Statuto, si aggregano in Unioni di comuni e in Comunità montane, cui sono conferite le funzioni di competenza comunale, salve quelle di stretta prossimità, secondo i criteri di cui al successivo art. ***

I Comuni dell'area metropolitana, in prima attuazione della presente legge, sono i Comuni compresi nell'ambito della Provincia di Roma, nonché i Municipi nei quali si articola, all'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roma.

Le funzioni speciali concernenti la Città di Roma, quale Capitale della Repubblica, spettano esclusivamente alla Città metropolitana di Roma Capitale, che le esercita attraverso gli uffici ed organi a tal fine previsti dalla presente legge.

II Ordinamento della Città Metropolitana di Roma Capitale

Art. 3

Sono organi di governo della Città Metropolitana di Roma Capitale:
il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana;
l'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano;
l'Assemblea dei Sindaci dei comuni dell'area metropolitana;
la Giunta di governo della Città di Roma.

Le funzioni speciali concernenti la Città di Roma quale Capitale della Repubblica sono esercitate dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, e dall'Alto Consiglio per Roma Capitale, organo collegiale a composizione mista, che si avvalgono dell'Ufficio per Roma Capitale, secondo la disciplina di cui agli artt. *****.

Art. 4

Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni in vigore per l'elezione del Presidente della Provincia.

Il Sindaco rappresenta la Città Metropolitana di Roma Capitale, convoca e presiede la Giunta di governo, l'Alto Consiglio di Roma Capitale e l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente e alla esecuzione degli atti di competenza degli organi collegiali. E' responsabile dell'indirizzo politico e amministrativo dell'ente ed esercita la direzione politica degli uffici salva delega ai singoli membri della Giunta di governo.

Il Sindaco nomina i membri della Giunta di governo della Città di Roma e conferisce loro le responsabilità politiche di settore. Da' comunicazione della composizione della Giunta all'Assemblea dei Rappresentanti nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla illustrazione delle linee programmatiche dell'amministrazione. Il Sindaco può revocare i membri della Giunta dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

Il Sindaco esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite dalle leggi, statali e regionali, nonché quelle, di pertinenza statale e regionale, espressamente delegate dalle relative leggi. Esercita, unitamente all'Alto Consiglio per Roma Capitale le funzioni, stabilite dalla presente legge, concernenti la Città di Roma, quale Capitale della Repubblica.

Art.5

La Giunta di governo della Città di Roma è composta di 12 membri, oltre il Sindaco che la presiede, nominati dal Sindaco tra cittadini elettori non componenti dell'Assemblea dei Rappresentati del popolo romano, né sindaci o componenti dei Consigli dei Comuni dell'area.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni amministrative e nella direzione degli uffici di pertinenza dell'ente; compie tutti gli atti di competenza dell'ente che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei rappresentanti né a quella del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea dei Rappresentanti, riferisce annualmente all'Assemblea stessa circa la propria attività; adotta i regolamenti e gli atti generali di organizzazione degli uffici e dei servizi di pertinenza dell'ente nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Rappresentanti.

Art.6.

L'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano è composta di 80 consiglieri eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni in vigore per l'elezione del consiglio provinciale.

L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea dei Rappresentanti seguono la disciplina in vigore per i consigli provinciali, di cui agli artt. 38 e ss. del T. U. n. 267/2000.

L'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

L'Assemblea: approva lo statuto e i regolamenti dell'ente tranne quelli riservati dall'art*****alla competenza della Giunta di governo; adotta gli atti di programmazione e di pianificazione e gli atti generali anche a carattere finanziario, nonché, i bilanci, e gli altri documenti contabili a contenuto generale di competenza dell'ente; approva la costituzione di aziende speciali, di società e altre persone giuridiche proposte dal Sindaco, determinando l'ammontare delle risorse ad esse destinate, nonché la partecipazione, anche minoritaria dell'ente, a società di capitali; istituisce e determina le modalità di esecuzione, ivi comprese le relative aliquote, delle imposte, tasse e tariffe di pertinenza dell'ente secondo la disciplina di cui alla legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'ente presso enti, società ed istituzioni, di competenza del Sindaco; approva gli indirizzi generali dell'amministrazione, gli obiettivi da perseguire con cadenza temporale, secondo le proposte del Sindaco, il quale periodicamente riferisce all'Assemblea circa la relativa attuazione.

Art.7

L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana, composta dai Sindaci in carica, è presieduta dal Sindaco di Roma Capitale. Il vicepresidente è eletto tra i componenti dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

La gestione del mandato di Sindaco comporta la decadenza da componente dell'Assemblea ed il subentro del nuovo Sindaco una volta eletto.

L'Assemblea è convocata almeno ogni tre mesi dal Sindaco di Roma Capitale. E' convocata in qualsiasi momento su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

Lo Statuto, gli atti normativi, gli atti di programmazione economica e finanziaria, nonché dei servizi e delle opere e gli atti di pianificazione territoriale di competenza dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo Romano, sono sottoposti al parere dell'Assemblea dei Sindaci.

L'Assemblea esprime pareri su ogni altra questione per la quale il Sindaco di Roma, Governatore dell'area metropolitana, ovvero un quinto dei membri dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo Romano, ritengono utile acquisire il parere dell'organo.

Sugli atti di competenza dell'Assemblea dei Rappresentanti sui quali l'Assemblea dei Sindaci abbia espresso parere contrario o parere condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, possono essere validamente approvati in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti.

Art.8

L'Alto Consiglio per Roma Capitale è composto dal Sindaco di Roma Capitale, Governatore dell'area metropolitana che lo presiede, da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato agli affari di Roma Capitale, dal Presidente della Regione Lazio o assessore delegato, da due membri designati dall'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano.

Alle sedute dell'Alto Consiglio vengono invitati a partecipare responsabili politici e dirigenti di settore, statali, regionali e della Città Metropolitana, per gli affari di loro competenza.

L'Alto Consiglio approva il programma per Roma Capitale predisposto secondo la disciplina di cui all'art. ****, e ne controlla periodicamente l'attuazione, sulla base di relazioni periodiche che l'Ufficio di Roma Capitale con cadenza semestrale predisponde; approva gli indirizzi per il coordinamento delle attività concernenti Roma Capitale con la Santa Sede, le istituzioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche insediate nel territorio della Capitale.